



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Allegato A

REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA SPECIALE DEI SERVIZI

(Approvato nella seduta di Conferenza Speciale dei Servizi Decisoria del 12.10.2022)

Il presente *Regolamento* disciplina le modalità attuative della Conferenza Speciale dei Servizi istituita con l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 31/5/2022, finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia.

Il presente *Regolamento*, nell'ambito dell'autonomia organizzativa finalizzata alla efficienza e alla semplificazione dei lavori, tiene conto delle interpretazioni condivise delle disposizioni dell'ordinanza 17/2022 e delle migliori prassi maturate, stabilendo in modo sintetico i principi di funzionamento della Conferenza Speciale dei Servizi.

ART. 1

Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Commissario straordinario, o un suo delegato, convoca la Conferenza Speciale dei Servizi elencando all'ordine del giorno le pratiche da esaminare e inviando la relativa documentazione con un anticipo di almeno 10 gg. rispetto alla data prefissata.
2. La Conferenza Speciale dei Servizi si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, con la partecipazione contestuale dei Comuni e delle PP.AA. di volta in volta interessate, quali Soprintendenza, Autorità di Bacino Distrettuale, Direzione Generale della Regione Campania competente in materia di governo del territorio, Città metropolitana di Napoli o altri soggetti pubblici eventualmente interessati per competenza. Come stabilito dall'ordinanza n.17/2022, la Soprintendenza non partecipa alla Conferenza nei casi previsti dall'art. 4, comma 6 della medesima ordinanza, per i soli interventi dichiarati conformi con S.C.I.A. edilizia realizzati su beni soggetti a vincoli paesaggistici ex art. 134 del decreto legislativo n.42 del 2004. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici in tutto o in parte crollati o demoliti o comunque danneggiati dal sisma riguardanti immobili anteriori al 1945, per i quali il Piano Paesaggistico vigente (in particolare artt. 6 e 7) prevede



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

particolari misure di tutela, ferma restando l'applicabilità della voce A.29 dell'allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, la Soprintendenza partecipa alla Conferenza di servizi al fine di ricevere immediata informazione e adeguata conoscenza di tali pratiche così da poter formulare, in un quadro di leale collaborazione inter-istituzionale preordinata ad assicurare un'adeguata qualità architettonica e paesaggistica degli interventi, eventuali indicazioni migliorative del progetto, alla stregua delle suindicate previsioni del piano paesaggistico e delle linee guida applicative, nonché al fine di essere posta nelle condizioni di poter effettuare un'adeguata e tempestiva vigilanza sul rispetto dei presupposti e delle condizioni di cui alla citata voce A.29 dell'allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017. Nel caso in cui la Conferenza tratti di edifici posteriori al 1945, per i quali si dichiara la conformità degli interventi di ricostruzione, vista la Circolare DG-ABAP del 07/03/2022 richiamata nell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 17 del 31 maggio 2022, art. 4 c. 6, la Soprintendenza dovrà essere informata sugli esiti della stessa al fine di esercitare l'Alta sorveglianza. La Soprintendenza partecipa, inoltre, alla Conferenza di servizi, agli effetti di cui all'art. 21 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, nel caso in cui la Conferenza tratti progetti relativi a immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela archeologica mediante provvedimenti ministeriali o regolamenti urbanistici (PRG o PUC).

3. Ai fini della trattazione delle domande, è istituita la Segreteria tecnica della Conferenza Speciale dei Servizi.
4. Il dirigente o suo delegato provvede altresì a designare un relatore per ciascuna pratica tra i componenti della Struttura commissariale.
5. A supporto del Presidente della Conferenza Speciale dei Servizi possono essere invitati a partecipare con ruolo consultivo gli esperti della Struttura commissariale e quelli eventualmente individuati ai sensi dell'articolo n. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016.

ART. 2

Principi dell'istruttoria della domanda di contributo



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

1. Il Comune competente, ricevuta la convocazione, partecipa ad essa per il tramite del responsabile del procedimento individuato o del dirigente dell'ufficio tecnico, predisponendo una relazione preliminare per ogni pratica richiamata nell'Ordine del giorno in forma scritta, dando conto della documentazione presentata, della completezza e della regolarità della domanda, nonché dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni da acquisire o eventualmente già acquisiti. La relazione illustra la completezza e la regolarità documentale degli aspetti urbanistico-edilizi dell'istanza presentata dal professionista.
2. La Struttura Commissariale, per quanto di competenza in relazione alla concessione del contributo, redige una relazione illustrativa presentata dal relatore in sede di Conferenza e trasmessa ai soggetti pubblici invitati alla Conferenza unitamente al Verbale.
3. Fatta salva la possibilità di conferimento e consegna in sede di Conferenza, le relazioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo, devono essere trasmesse dai rispettivi Comuni alla Segreteria della Conferenza Speciale dei Servizi almeno tre giorni prima della riunione.
4. La Conferenza Speciale dei Servizi, sia di natura preliminare che decisoria, esamina unitariamente le singole domande e provvede alla individuazione delle relative criticità, adottando, ove possibile, le misure idonee per la loro soluzione. La Conferenza lavora in modalità permanente ossia senza soluzione di continuità tra una seduta e l'altra, condividendo le informazioni e gli adempimenti necessari, anche attraverso modalità telematiche o telefoniche, in un costante e reciproco rapporto finalizzato a snellire ed accelerare la conclusione dei procedimenti.

ART. 3

Il procedimento della Conferenza Speciale dei Servizi preliminare

1. La Conferenza Speciale dei Servizi si distingue in preliminare e decisoria. Nella Conferenza preliminare, come previsto dall'art. 6 dell'ord.za 17/2022, in primo luogo è esaminata la domanda di condono pendente relativa all'edificio danneggiato dal sisma. La domanda deve essere corredata dell'istruttoria completa da parte del Comune (per il tramite dei competenti Uffici Urbanistici e del Paesaggio), nonché dei documenti e degli elaborati richiesti dalla legge, anche fotografici, e dare conto dei versamenti effettuati a titolo di oblazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. Ai fini della convocazione, la Segreteria tecnica trasmette agli Enti competenti l'Ordine del giorno unitamente alla documentazione delle pratiche elencate con un anticipo di almeno 10 gg. rispetto alla data fissata. Nella convocazione si precisa che ciascun soggetto pubblico partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante individuato dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini della conclusione del procedimento. Nondimeno, è fatto obbligo che gli Enti convocati rendano i propri pareri o le eventuali richieste di documentazione integrativa già in sede di Conferenza. La seduta della Conferenza Speciale dei Servizi viene verbalizzata in forma sintetica dal Segretario verbalizzante, che conserverà agli atti la registrazione integrale della Conferenza.
3. La Conferenza Speciale dei Servizi preliminarmente può sospendere la domanda entro un termine ritenuto necessario in presenza di elementi impeditivi afferenti ragioni di sicurezza oggetto di specifica disciplina da parte del Piano di Ricostruzione, o per la sussistenza di vincoli per la realizzazione di interventi diretti previsti dallo stesso Piano.
4. Sulla base della relazione del tecnico che rappresenta il comune si procede alla verifica della regolarità e della completezza della domanda di ricostruzione o di condono.
5. Ove necessario, la Conferenza Speciale dei Servizi durante o a seguito dei lavori, preso atto dei documenti carenti e delle eventuali necessità di integrazione alla domanda presentata fatte rilevare dagli Enti competenti, invia al professionista incaricato, per il tramite della Segreteria tecnica, la richiesta di integrazioni, assegnando un termine comunque non superiore ai 20 giorni. In tale fase possono essere richieste le regolarizzazioni degli adempimenti stabiliti dalla Legge 47/1985 e dalla Legge 109/2018, e possono altresì essere poste condizioni, ai fini della risoluzione o della riduzione degli abusi edilizi attraverso la presentazione del progetto di consolidamento, restauro, ristrutturazione, riqualificazione paesaggistica, anche con totale demolizione, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma. Conseguentemente, la Conferenza Speciale dei Servizi assegna un termine, comunque non superiore ai 15 giorni, per l'acquisizione del consenso sulle condizioni previste per la presentazione del progetto dell'intervento sull'edificio che, laddove



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

non pienamente conforme al preesistente manufatto oggetto di condono, dovrà essere approvato con atto distinto, previa valutazione urbanistica e paesaggistica.

6. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, il procedimento riprende il suo corso. La Conferenza Speciale dei Servizi può convocare il tecnico incaricato per fornire chiarimenti circa gli elaborati e i documenti ritenuti carenti, assegnando, ove opportuno, un ulteriore termine per gli adempimenti richiesti.
7. Verificata la documentazione richiesta, la Conferenza Speciale dei Servizi si esprime in merito all'accoglimento della domanda di condono dopo aver acquisito nell'ambito della Conferenza i pareri espressi dalle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla Legge in materia di condono, e delibera in merito alla congruità del condono che sarà rilasciato con separato provvedimento dal comune. In caso di mancata o incompleta integrazione, la Conferenza determina la improcedibilità della domanda di condono.
8. La Conferenza Speciale dei Servizi preliminare, di regola, tenendo conto delle sospensioni previste ai commi precedenti, conclude i lavori entro 60 giorni, a meno che la Soprintendenza, ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. art. 14bis, c.2 lett. c, per casi di particolare complessità, non ravveda la necessità di adottare la conclusione dei lavori entro novanta giorni.
9. Il provvedimento conclusivo del procedimento relativo alla domanda di condono edilizio è emanato dal soggetto responsabile del comune interessato entro e non oltre il termine previsto di 10 giorni dalla deliberazione conclusiva della Conferenza.

ART.4

Il procedimento della Conferenza Speciale dei Servizi decisoria

1. La Conferenza Speciale dei Servizi decisoria, che si svolge ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza 17/2022, si esprime in merito all'accoglimento della domanda di contributo dopo aver acquisito nell'ambito della Conferenza i pareri espressi dalle autorità competenti, e delibera in merito alla congruità del contributo che sarà stabilita con separato provvedimento dal Commissario straordinario. Di regola, la Conferenza Speciale dei Servizi decisoria è convocata per l'esame delle domande relative agli interventi di ricostruzione diretta, non gravati da condono e realizzati con SCIA edilizia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

2. Per gli interventi gravati da condono edilizio la Conferenza Speciale dei Servizi decisoria si svolge all'esito della Conferenza Speciale dei Servizi preliminare disciplinata dall'articolo precedente e sulla base degli esiti di essa. Il progetto dovrà contenere il rispetto delle condizioni eventualmente previste e condivise ai sensi del precedente articolo 3, comma 5, ai fini della risoluzione o della riduzione degli abusi.
3. La Conferenza Speciale dei Servizi decisoria è introdotta da una relazione del tecnico incaricato dal comune competente.
4. Alla Conferenza Speciale dei Servizi decisoria si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali disciplinate dal precedente articolo 3.
5. La Conferenza Speciale dei Servizi decisoria, di regola, tenendo conto delle sospensioni previste ai commi precedenti, conclude i lavori entro 60 giorni.
6. Alla seduta della Conferenza decisoria è invitato il responsabile dell'area finanziaria della Struttura commissariale per i profili di competenza.
7. La Soprintendenza è tenuta a esprimersi per competenza unicamente in merito agli aspetti connessi alla Tutela paesaggistica/architettonica/archeologica sui condoni o sui progetti di restauro/manutenzione/ricostruzione e non sull'accoglimento della domanda di contributo e sulla congruità dello stesso.

ART.5

Efficacia e aggiornamenti

Il presente *Regolamento*, approvato con decreto commissariale, è aggiornato costantemente in relazione alle innovazioni derivanti da leggi e atti amministrativi e dalle prassi condivise, tramite decisione unanime assunta dalla stessa Conferenza Speciale dei Servizi.

